



La riforma della normativa sociosanitaria della Regione Lombardia

Proposte in tema di sanità e benessere animale e per un possesso responsabile



La sensibilità nei confronti degli animali e l'attenzione della pubblica opinione su questo argomento ha avuto un incremento rilevante:
per questo
occorre che la normativa vigente si adatti ad un maggior rispetto verso i diritti degli animali.



Molti sono i punti della norma su cui sarebbe importante intervenire, ma il tempo concesso consente solo la focalizzazione dei più importanti:

- divieto detenzione animali legati;
- divieto di impiego di animali per richieste di elemosina o raccolta fondi;
- provvedimenti per limitare acquisti di impulso;



Uso di strumenti di contenzione

Si ritiene valida la proposta su questo tema contenuta nei PDL presentati, ma si ritiene utile una diversa formulazione dei testi proposti come modifica del comma 2 dell'articolo 105 della L.R. 33/2009, aggiungendo dopo lettera e) un testo che sia onnicomprensivo di tutte le condotte, quali tenere animali vincolati su balconi, all'interno e all'esterno di abitazioni, in assenza dei proprietari e con sofferenza e pericolo per gli animali.



Uso di strumenti di contenzione

Dopo la lettera e) dell'articolo 105 viene aggiunta la seguente lettera:

“f) utilizzare strumenti di vincolo degli animali, diversi dai box di ricovero, finalizzati al loro trattenimento in un'area determinata. Sono esclusi i guinzagli usati per la conduzione e il momentaneo stazionamento degli stessi, quando accompagnati o in situazioni temporalmente limitate, desumibili dall'attività del conduttore;”



Uso di animali durante la questua o in qualsivoglia raccolta di danaro o altra utilità

Il fenomeno dell'impiego di animali, di svariate specie, per incentivare dazioni di danaro è una realtà con sempre maggior diffusione e con necessità di essere contrastata con misure chiare e con giusto potere di deterrenza. Si richiede pertanto di inserire una modifica ai testi proposti.



La lettera b) comma 2) dell'articolo 105 della L.R. 33/2009 è così modificata:

“raccolgere denaro o altra utilità con esibizione al pubblico di animali, con la sola esclusione di un massimo di due cani adulti detenuti a esclusivo scopo di compagnia e regolarmente registrati presso una delle anagrafi regionale a nome del detentore o di un congiunto. Per gli animali rinvenuti nelle circostanze vietate dal presente comma è obbligatorio il sequestro amministrativo e la successiva confisca, secondo quanto disposto dalla legge 689/81”



Esposizione di animali presso strutture di vendita e presso i mercati

L'acquisto di impulso di animali, effettuato dalle persone, porta ad acquistarli presso i rivenditori senza porre la necessaria attenzione su un possesso responsabile: questo fatto comporta un incremento degli abbandoni che riguarda tutte le specie oggetto di commercio.

L'abbandono, oltre a essere un reato, comporta una serie di problematiche ambientali e sanitarie rilevanti ed è quindi interesse del legislatore, intervenire per limitarlo al massimo.



Esposizione di animali presso strutture di vendita e presso i mercati

A tal proposito giova far presente che in molti paesi europei risulta vietata la detenzione per la vendita di cani e gatti nei negozi, citando come esempio due paesi culturalmente molto diversi fra loro: Svizzera e Slovacchia.

Si ritiene quindi opportuno disincentivare in modo efficace e concreto l'acquisto di animali, quantomeno impedendo la loro esposizione al pubblico.



Esposizione di animali presso strutture di vendita e presso i mercati

Si propone quindi la modifica dell'articolo 105, comma 2 lettera d) sostituendo il testo con il seguente:

“destinare al commercio cani e gatti di età inferiore ai 90 giorni. I negozi di animali vivi devono usare idonei accorgimenti per impedire la visione degli stessi al pubblico che transita davanti allo spazio destinato alla vendita. E' vietata l'esposizione di animali vivi negli spazi aperti antistanti l'esercizio commerciale.”



Esposizione di animali presso strutture di vendita e presso i mercati

La vendita di animali vivi nei mercati, sia per le modalità con cui questa avviene esponendo gli animali a ogni tipo di rigore meteorologico, sia per le questioni sanitarie legate al trasporto ed alla detenzione in promiscuità sui furgoni usati per la vendita, rappresenta un sistema inaccettabile di proporre al pubblico gli animali, non degno di un paese civile e proibito in molti contesti europei.



Esposizione di animali presso strutture di vendita e presso i mercati

Si propone quindi l'integrazione dell'articolo 105, comma 2 aggiungendo la lettera f):

“A far data dal 1° gennaio 2016 è vietata qualsiasi forma di vendita ambulante di animali vivi esercitata con strutture mobili e in esposizioni aperte al pubblico. Decorso tale termine le licenze per questa tipologia di commercio già rilasciate dovranno ritenersi valide per le altre tipologie merceologiche indicate, ad esclusione degli animali vivi.”



Regolamento Regionale 2/2008

Si richiede di formalizzare la vigenza del regolamento regionale 2/2008, che dava attuazione alla precedente normativa in materia (L.R. 16/2006), recependolo integralmente quale parte attuativa del Capo II della L.R. 33/2009